



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazione per le imprese

Risoluzione n. 47941 del 3 aprile 2015

Oggetto: **Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private**

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un chiarimento in merito all'attività di vendita, da parte degli imprenditori agricoli, su altre aree private di cui abbiano disponibilità.

Stante la nota del Ministero delle Politiche Agricole n. 79920 del 29-10-2014 - con la quale la medesima Amministrazione ha escluso tale possibilità, concordando con quanto precedentemente la scrivente Direzione aveva già sostenuto in diversi pareri - chiede se un imprenditore agricolo, per offrire maggiore opportunità ai propri clienti, può mettere a disposizione una piccola area della sua azienda agricola per qualche giorno alla settimana ad altri imprenditori agricoli per la vendita dei loro rispettivi prodotti, dando luogo, in sostanza ad una sorta di mercatino agricolo.

Al riguardo la scrivente Direzione fa presente quanto segue.

L'articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'articolo 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che: *“Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”*.

Non viene, pertanto, più prevista la possibilità di vendita al dettaglio esercitata su altre aree private di cui gli imprenditori agricoli avessero avuto la disponibilità.

Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole, con la nota su indicata, ha confermato che: *“La novella ha ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie, e nel contempo, ha escluso la vendita diretta su “altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità”, abrogando la relativa disposizione normativa.*

Per quanto sopra, si ritiene di poter concordare sull'interpretazione fornita dal Ministero dello sviluppo economico in merito al divieto di vendita su aree private all'esterno dell'azienda agricola”.

Quanto sopra, ad avviso della scrivente, non può che significare che il divieto di vendita su aree private comprende tutte quelle aree private esterne alla propria azienda agricola e pertanto anche quelle all'interno di altre aziende agricole.



In tal senso, pertanto, l'utilizzo, da parte di un soggetto imprenditore agricolo, di un'area privata di proprietà di un altro imprenditore agricolo ai fini della vendita comporterebbe, comunque, una violazione della disciplina di settore.

Fermo quanto sopra, stante la competenza, la presente nota e il relativo quesito sono inviati anche al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che è pregato di far conoscere anche alla scrivente, il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)